



MODULO DI ADESIONE

Tesseramento in qualità di socio ordinario all'Associazione Culturale E.T.S Post Scriptum per l'anno solare in corso, con rinnovo automatico all'atto del versamento della quota associativa.

Il/La sottoscritto/a

Nome _____ Cognome _____

Nato a _____ (prov.) _____ il ___ / ___ / _____

residente in (indirizzo) _____ n. _____ CAP _____

Città _____ (prov) _____

Tel _____ Email _____

Professione _____

letto lo Statuto presente sul sito www.asscultpostscriptum.com, condividendo i principi, gli scopi e le finalità dell'Associazione, chiede di entrare a far parte, come Socio ordinario, dell'Associazione Culturale E.T.S Post Scriptum, accettandone senza riserva lo Statuto e i Regolamenti interni.

Visto inoltre il Regolamento Europeo sulla Privacy n. 2016/679 e s.m.i., autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali nei limiti di cui alla stessa. Fiducioso/a che la domanda venga accolta, porgo distinti saluti.

Data _____

Firma _____

SOLO IN CASO DI MINORE

Nella mia qualità di esercente la podestà genitoriale autorizzo il minore _____

nato a _____ il ___ / ___ / _____ ad iscriversi come socio ordinario all'Associazione

Post Scriptum e a partecipare agli eventi e agli incontri da essa organizzati.

Il Consiglio Direttivo, presa visione della domanda di _____

accoglie positivamente la richiesta e lo iscrive con il **numero socio** _____

STATUTO

TITOLO 1- COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

E' costituita la "**Associazione culturale Post Scriptum E.T.S.**" con sede nel comune di Roma, all'indirizzo attuale di Via dei Quattro Venti, 126.

ART. 2

L'Associazione è senza fine di lucro e si propone, in particolare, di promuovere l'arte, l'archeologia e la cultura, attraverso lo studio, la conoscenza e la valorizzazione di luoghi e monumenti al fine di favorire gli scambi culturali e scientifici con la società contemporanea e con gli enti preposti alla tutela ed alla conservazione del patrimonio culturale.

L'Associazione potrà diffondere e svolgere la propria attività sul territorio attraverso:

- l'ideazione e la realizzazione di eventi culturali all'interno di musei ed aree archeologiche, allestimenti ed esposizioni;
- la realizzazione di visite itineranti, viaggi di studio ed escursioni;
- l'organizzazione di conferenze, seminari, dibattiti, convegni, gruppi di studio, tavole rotonde ed altre attività di carattere scientifico;
- la presentazione di libri, film e documentari su tematiche storico-artistiche e/o archeologiche;
- l'attività di formazione teorico-pratica per studenti e guide turistiche sui beni storico-artistici ed archeologici;
- l'attività di tutoraggio rivolta a studenti universitari e di corsi *post-lauream*;
- la catalogazione, l'inventariazione cartacea e/o digitale di beni storico-artistici, archeologici, librari ed archivistici privati, pubblici e degli enti ecclesiastici;
- l'accesso facilitato a luoghi storici e siti archeologici di norma non altrimenti fruibili.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale l'associazione potrà:

- organizzare attività didattiche per l'insegnamento, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività culturali dalla stessa promosse;
- promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni, spettacoli, convegni, dibattiti, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento e di approfondimento nelle attività culturali dalla stessa promosse;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- collaborare con scuole, istituti, enti ed associazioni, pubblici e privati che abbiano come scopo la formazione e la diffusione della cultura;
- svolgere attività editoriale anche tramite la creazione di siti internet per pubblicare, divulgare e diffondere gratuitamente qualsiasi materiale inerente all'attività dell'Associazione e dei suoi soci.

L'Associazione, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei

confronti del pubblico, e commerciali.

ART.3

L'Associazione non ha scopo di lucro e potrà svolgere solo marginalmente attività commerciali e comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 4

L'Associazione si impegna ad osservare nel proprio ambito lo Statuto, il regolamento organico ed ogni altra norma riguardante il settore di appartenenza.

ART. 5

L'Associazione svolge la sua attività secondo le direttive generali e particolari stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.

TITOLO 2 -SOCI

ART. 6

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero. I soci si distinguono in:

- Soci Ordinari;
- Soci Fondatori.
- Soci Onorari.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione che per interessi culturali e di studio vogliono aderire alle attività dell'associazione e che, avendone fatta domanda, ottengono l'ammissione dal Consiglio Direttivo. Sono Soci fondatori quelli che risultano tali dall'atto costitutivo.

Possono essere Soci Onorari coloro che vengono designati tali dal Consiglio direttivo e che si sono distinti perché in possesso di qualifiche e/o di titoli di merito nel settore culturale proprio dell'Associazione.

ART.7

Ogni socio, per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed i regolamenti sociali e si impegna a rispettare con lealtà e disciplina le norme che regolano l'associazione, a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali ed a contribuire alle necessità economiche sociali connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione.

ART.8

La qualità di socio si acquisisce con il pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Non è ammessa l'iscrizione di soci con rapporto temporaneo. La quota e/o il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART.9

La qualifica di socio si perde con lo scadere del periodo coperto dalla quota associativa. Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio per gravi motivi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea dei soci.

Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione, perde qualunque diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO 3 - ORGANI SOCIALI

ART.10

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo

ART.11

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione. Hanno diritto di voto e di intervento tutti i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci in prima convocazione, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. L'Assemblea che deve essere convocata almeno una volta l'anno, delibera sul rendiconto consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo e su quanto ad essa demandato per legge o per statuto. L'Assemblea straordinaria si convoca su iniziativa del Consiglio Direttivo quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l'esame delle modifiche allo statuto oppure su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è deliberata dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.

La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale o per i soci non residenti mediante lettera raccomandata o posta elettronica almeno 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora del luogo di svolgimento e l'ordine dei lavori.

Tutti i Soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due Soci. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi e debbono essere affisse nell'albo dell'associazione per almeno quindici giorni. Anche i bilanci consuntivi e preventivi debbono essere affissi nell'albo dell'Associazione per almeno quindici giorni. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'associazione che verrà assistito da un Segretario da lui designato. La Commissione di verifica poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo.

ART.12

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti con i terzi. Presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo. Il Presidente provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità alle delibere dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo e sottoporre la decisione a ratifica del Consiglio entro 90 giorni.

In caso di assenza temporanea il Presidente può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vicepresidente.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da almeno un Consigliere, e comunque per un massimo di cinque elementi votanti in totale. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto, il Segretario e, in caso, il Tesoriere se nominato e diverso dalla persona di un già nominato Consigliere. Il Vicepresidente è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo. Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dimissioni dei soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce le quote associative, approva i regolamenti sociali, controlla sulla legittimità della gestione amministrativa dell'associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno, ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti. La durata in carica dell'organo direttivo è stabilita dall'assemblea. Le delibere sono prese a maggioranza semplice. Nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente resta in carica e deve provvedere alla convocazione di una assemblea straordinaria entro 60 giorni. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante affissione presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dalla data fissata per la riunione o mediante raccomandata da inviarsi dieci giorni prima. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi quando la metà più uno dei suoi componenti lo richiede per iscritto. I compiti del segretario-tesoriere sono stabiliti con apposita delibera dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può essere sfiduciato per gravi inadempienze. La richiesta deve essere notificata alla sede della Associazione e il Presidente deve convocare senza indugio la assemblea dei soci per le decisioni di merito.

ART.14

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e completamente gratuite. È previsto per i soci, se deliberato dal Consiglio direttivo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in base alla Legge 133/99.

TITOLO 4 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART.15

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, da privati e da Enti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali,
- da eventuali entrate da operazioni commerciali,
- da ogni altra entrata che concorra all'attivo sociale

Le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, non possono essere trasferite e non sono rivalutabili.

ART.16

L'esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporrà i bilanci consuntivi e preventivi, oltre ad un rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione si impegna a non distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili devono essere reinvestiti per il perseguimento delle attività istituzionali.

TITOLO 5 - SANZIONI DISCIPLINARI

ART.17

A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione, possono essere adottate le sanzioni disciplinari della deplorazione, sospensione e radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci.

TITOLO 6 - MODIFICHE STATUTO/SCIOGLIMENTO

ART.18

Le modifiche al presente Statuto devono essere assunte dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in Assemblea.

ART.19

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata. In caso di scioglimento l'Associazione si obbliga a devolvere tutto il patrimonio, ai sensi Art.148 c.8 T.U.I.R. n. 917/86, ad altra associazione con finalità analoghe.

ART.20

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice civile in quanto applicabili.